

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA NEL
TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI "TERRE DI
CASTELLI" DEL SERVIZIO NUCLEO DI VALUTAZIONE.**

L'anno duemiladue, il giorno 23 (ventitre) del mese di Aprile in Vignola nella sede dell'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

il Comune di Castelnuovo Rangone (Mo) in persona del Sindaco Alperoli Roberto domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelnuovo Rangone, (codice fiscale 00292410362) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 34 del 10/04/2002;

il Comune di Castelvetro di Modena in persona del Sindaco Maletti Roberto domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelvetro di Modena, (codice fiscale 00285350369) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 38 del 10/04/2002;

il Comune di Savignano sul Panaro (Mo) in persona del Sindaco Fornari Catia domiciliato per la sua carica presso il Comune di Savignano sul Panaro, (codice fiscale 00242970366) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 25 del 10/04/2002;

il Comune di Spilamberto (Mo) in persona del Sindaco Gozzoli Luca domiciliato per la sua carica presso il Comune di Spilamberto , (codice fiscale 00185420361) il quale interviene nel presente atto

in forza della delibera consiliare n. 28 del 12/04/2002;
il Comune di Vignola (Mo) in persona del Vice Sindaco Paltrinieri
Andrea domiciliato per la sua carica presso il Comune di Vignola ,
(codice fiscale 00179790365) il quale interviene nel presente atto
in forza della delibera consiliare n. 14 del 10/04/2002;

E

l'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" in persona del Presidente
Adani Roberto domiciliato per la sua carica presso l'Unione "Terre
di Castelli" , (codice fiscale 02754930366) il quale interviene nel
presente atto in forza della delibera consiglio dell'unione n. 3 del
15/04/2002 che si allega quale parte integrante
con l'assistenza e l'opera del Segretario generale dell'Unione dei
Comuni "Terre di Castelli" dott. Carlo Borzì

PREMESSO

- che i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena,
Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola con atti approvati dai
rispettivi consigli comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi
dell'art. art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Terre
di Castelli ";
- che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto
costitutivo dell'Unione;
- che detti atti consiliari sono stati controllati senza rilievi dal
CO.RE.CO. di Bologna;
- che lo Statuto è entrato in vigore il 13-08-2001;
- che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti

all'Unione in data 20/07/2001;

- che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto;
- che con le surrichiamate deliberazioni dei rispettivi consigli comunali i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano s.P., Spilamberto e Vignola hanno approvato il trasferimento all'Unione dei compiti e delle funzioni relative al servizio **Nucleo di valutazione**;
- che presso i Comuni dell'Unione sono già operanti singoli Nuclei di Valutazione;
- che si ritiene opportuno uniformare tali esperienze per una gestione unitaria e omogenea delle funzioni svolte presso tutti i Comuni facenti parte dell'Unione;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti componenti sig.ri. nella loro qualità di Sindaci pro-tempore, Vice Sindaco pro tempore e Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni "Terre di Castelli" si stipula i seguenti patti e condizioni che si riportano:

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

La presente Convenzione disciplina sul territorio dell'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" il trasferimento delle funzioni relative al Servizio Nucleo di Valutazione.

I Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono pertanto all'Unione dei Comuni "Terre di Castelli", e per essa al legale rappresentante, Presidente Roberto Adani, che accetta, le funzioni relative alla gestione del Servizio Nucleo di Valutazione.

Art. 3 – Finalità

La gestione unitaria è finalizzata:

a mettere in grado i Comuni dell'Unione di approntare gli strumenti organizzativi e procedurali tesi a dare sostanza agli adempimenti normativi contenuti nel D.Lgs. N. 267 del 18.8.2000, in particolare all'art. 147, e nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro riguardanti i dirigenti e i dipendenti degli Enti Locali.

Art. 4 – Funzioni trasferite

L'Ufficio dell'Unione svolge in via esclusiva le funzioni di valutazione finalizzate all'esercizio dei poteri di indirizzo politico – amministrativo spettanti agli organi di governo.

Costituisce un'unità operativa indipendente dell'assetto direzionale dell'Ente, scopo finale di quest'organo è quello di effettuare analisi e valutazioni finalizzate ad offrire una chiara conoscenza agli amministratori ed agli operatori in merito alla valutazione dell'attività dei dirigenti e dei dipendenti sia dell'Unione stessa che dei Comuni che ne fanno parte.

Le principali fasi della metodologia che verrà adottata consistono:

- nell'esame delle caratteristiche della singola organizzazione

comunale, distintamente per risorse umane, finanziarie e tecnologiche che ciascun Comune può mettere in campo;

- nell'individuazione degli aspetti operativi che sono in atto presso la singola amministrazione;
- nell'illustrazione del metodo che si intende adottare per implementare il sistema della valutazione;
- nel dar corso a momenti di formazione per gli impiegati e funzionari e di conoscenza della metodologia che si intende adottare nei confronti degli amministratori;
- nell'effettuazione del controllo strategico per la verifica dell'effettiva attuazione delle scelte programmatiche di ogni singolo Ente.

L'attività di valutazione esplicita dal nucleo consisterà sinteticamente nell'esercizio dell'attività volta a verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi che realizzano le linee strategiche degli Enti, al fine di erogare i vari incentivi collegati previsti dai Contratti Collettivi e Decentrati.

Una volta identificati gli obiettivi dei singoli Enti si darà corso alla stesura del regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione interno ai Comuni dell'Unione.

Da ultimo si riesaminano i contenuti dei regolamenti di organizzazione dei singoli Comuni orientandoli ai contenuti dell'attività del Nucleo.

Le attività sopra descritte costituiscono le funzioni di base che verranno indistintamente svolte per tutti i Comuni dell'Unione.

Ciascun Comune aderente potrà usufruire di ulteriori prestazioni e attività rispetto a quelle sopra citate previa specifica richiesta.

Art. 5- Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione; ha durata pari a quella dell'Unione Comuni "Terre di Castelli".

Art. 6 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale della gestione unitaria del Servizio Nucleo di Valutazione è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

Art. 7 - Forme di consultazione

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti il Servizio di Valutazione è la Giunta dell'Unione.

Alla seduta della Giunta possono essere invitati a partecipare, con specifica competenza tecnica e amministrativa, dipendenti e consulenti dell'Unione.

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi agli interventi previsti dalla presente convenzione.

In sede di conto consuntivo, il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione.

Art. 8 – Composizione e funzionamento del Servizio

La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni relative al Servizio Nucleo di Valutazione verrà definita dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, previe le necessarie

procedure di concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali così come previsto dai vigenti C.C.N.L., tale dotazione sarà costituita attraverso le forme previste dal Titolo 2°, Capo 3°, Sezione 2^ del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, e con le modalità previste dal Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed il conseguente riassetto organizzativo adottati dal Comune di Vignola con le deliberazioni di Giunta n. 29 e n. 30 dell'08.03.2001, così come recepite dal Consiglio dell'Unione con proprio atto n. 6 del 29.12.2001.

Il Nucleo di Valutazione sarà composto da membri qualificati esterni alle strutture comunali interessate e scelti fra esperti in amministrazione ed organizzazione del personale, si riunirà in forma collegiale ed opererà in stretto contatto con le strutture degli enti dell'Unione.

Ai componenti del Nucleo competerà comunque dar corso ai necessari momenti di formazione ed aggiornamento del personale comunale e di informazione agli amministratori per quanto di loro interesse.

Art. 9 - Beni strumentali

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.

La manutenzione ordinaria dei beni immobili compete all'Unione.

Per la manutenzione straordinaria si rinvia all'apposito convenzione d'uso da stipularsi tra l'Unione e i singoli Comuni. I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Art. 10 - Ripartizione delle spese

I costi globali per la gestione del Servizio Nucleo di Valutazione trasferito, vengono sostenuti dall'Unione con fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e con entrate proprie.

I costi sono ripartiti fra i Comuni sulla base dei seguenti criteri:

1. numero dei dipendenti dell'Ente
2. numero dei dirigenti, direttori e/o responsabili dei servizi dell'Ente.

Qualora i servizi abbiano un'articolazione territoriale o esplicitamente richiesti da un singolo Comune, la suddivisione delle spese avverrà in base ai costi sostenuti sui singoli territori comunali.

Saranno rimborsate al Comune di appartenenza le spese per il personale comandato all'Unione.

Art. 11 – Recesso - Revoca del Servizio - Scioglimento dell'Unione.

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 4, commi 3 segg. dello Statuto, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

Il recesso di un Comune dall'Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste all'art. 3, comma 2 dello Statuto.

In caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale comandato e/o trasferito è riassegnato al Comune di provenienza mantenendo i diritti garantiti dall'art. 31 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001. Per il personale assunto direttamente dall'Unione sarà applicato l'art. 25 del CCNL dopo avere, comunque, verificato la disponibilità dei Comuni aderenti all'Unione di una collocazione nella propria pianta organica.

Art. 12 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono insorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma,

le controversie saranno risolte mediante arbitrato rituale, in conformità al regolamento della Camera Arbitrale di Modena che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, da tre arbitri nominati secondo detto regolamento. Sede dell'arbitrato sarà Modena.

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Castelnuovo Rangone

(Alperoli Roberto)

Per il Comune di Castelvetro

(Maletti Roberto)

Per il Comune di Savignano sul Panaro

(Fornari Catia)

Per il Comune di Spilamberto

(Gozzoli Luca)

Per il Comune di Vignola

(Paltrinieri Andrea)

Per l'Unione dei Comuni "Terre di Castelli"

(Adani Roberto)

Il Segretario generale dell'Unione dei Comuni "Terre di Castelli"

(Borzì dott. Carlo)